



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

102/2014
Luglio/10/2014 (*)
Napoli 17 Luglio 2014

Publicato sulla G.U. n. 144 del 24 giugno 2014 il D.L. n. 91/2014, c.d. "decreto competitività", che all'art. 18 prevede a favore delle imprese un credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza, rispetto ai cinque periodi d'imposta precedenti, per l'acquisto di nuovi beni strumentali.

Il suddetto credito d'imposta è concesso se i beni sono destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e per gli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 il cosiddetto "**Decreto competitività e crescita**", D.L. n. 91/2014, contenente varie misure per favorire la crescita economica del paese ed assicurare il rilancio e lo sviluppo delle imprese italiane.

Tra le "*Disposizioni urgenti per le imprese*" previste dal Capo III merita una particolare attenzione il disposto normativo dell'art. 18, che introduce un nuovo credito di imposta per le imprese che effettuino investimenti in beni strumentali nuovi.

Di seguito una breve disamina degli aspetti più rilevanti di questa importante misura agevolativa.

BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA

I destinatari dell'agevolazione in esame **sono i soggetti titolari di reddito d'impresa**, vale a dire gli imprenditori che acquistano beni strumentali nuovi (macchinari e apparecchiature), inseriti **nella divisione 28 della tabella Ateco 2007**, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007.

ATTENZIONE

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta devono destinare i nuovi investimenti, oggetto del calcolo del credito, a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta attribuito **è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti**, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

IMPRESE CON MENO DI 5 ANNI DI ATTIVITA'

Tuttavia, anche le imprese che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni rientrano tra i beneficiari: basterà fare una media aritmetica degli investimenti realizzati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del decreto, escludendo, anche in questo caso, il valore più alto.

IMPRESE NEOCOSTITUITE

Per le imprese costituite dopo l'entrata in vigore del decreto, infine, rileverà il valore complessivo degli investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta.

BENI AGEVOLABILI

Il credito d'imposta in esame, come sopra accennato, spetta esclusivamente per gli investimenti in **beni strumentali nuovi** ricompresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (macchinari e apparecchiature nca), ed **acquisitati nel periodo compreso tra il 25/06/2014 ed il 30/06/2015.**

Sono pertanto esclusi gli investimenti che riguardano beni usati.

ATTENZIONE

Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame andrà ripartito in tre rate annuali di pari importo e **utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento,** senza applicazione dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge 244/2007, **vale a dire il limite annuale di 250.000 euro.**

L'agevolazione va indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi nei quali il credito è utilizzato.

Il credito d'imposta spettante, che le imprese contabilizzeranno in bilancio per competenza non concorrerà:

- ***né alla formazione del reddito di impresa ai fini Irpef o Ires;***
- ***né rientrerà nella determinazione della base imponibile ai fini Irap.***

ESEMPIO DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Un esempio aiuterà a capire meglio il meccanismo di determinazione ed utilizzo del credito.

Ipotizzando un'impresa che effettua investimenti agevolabili per euro 120.000,00 e la media degli ultimi cinque esercizi, escluso il periodo in cui gli investimenti sono stati maggiori, sia pari a euro 60.000.

Il credito d'imposta spettante sarà pari ad euro 9.000 (120.000,00 - 60.000,00) x 15%.

Il credito d'imposta pari a euro 9.000,00 **potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° gennaio 2016** con le seguenti modalità:

- **3.000,00 euro a partire dal 1° gennaio 2016;**
- **3.000,00 euro a partire dal 1° gennaio 2017;**
- **3.000,00 euro a partire dal 1° gennaio 2018.**

REVOCA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è revocato:

- ***se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto***;
- ***se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (id: 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi), in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.***

Nei casi suddetti **scatterà l'obbligo di restituire il credito indebitamente fruito entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo in cui si verificano le ipotesi precedenti.**

Nel caso invece di indebita fruizione del credito, l'Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell'importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC